CCXLVI SEDUTA

VENERDÌ 4 FEBBRAIO 1955

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente MERZAGORA

e del Vice Presidente BO

INDICE

Congedi . . . . . *Pag.* 9857

Disegni di legge:

Deferimento all'approvazione di Commissioni permanenti 9857

Deferimento all'esame di Commissione permanente 9857

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo Statuto delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951 » **(678)**; « Ratifica ed esecuzione del Protocollo sullo Statuto dei Quartieri generali militari internazionali, creati in virtù del Trattato Nord Atlantico e firmato a Parigi il 28 agosto 1952 » **(679)** (Seguito della discussione):

CERULLI IRELLI 9869

PASQUALI 9858

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE 9858

La seduta è aperta alle ore 11.

RUSSO LUIGI, *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 28 gennaio, che è approvato.*

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Jannuzzi per giorni 1 e Marina per giorni 1.

Non essendovi osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

Deferimento di disegni di legge all'approvazione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito i seguenti disegni di legge all'esame e all'approvazione:

della 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Modifiche al regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, sulla limitazione dell'orario di lavoro » (923), previo parere della 2ª Commissione;

della 11ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

«Nuove norme sulle farmacie comunali e municipalizzate » (924), d'iniziativa del deputato Bozzi, previo parere della 1ª Commissione.

Deferimento di disegno di legge all'esame di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico altresì che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito il seguente disegno di legge all'esame:

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro » (922), previo parere della 10ª Commissione.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione a taluni quesiti che mi sono stati posti sull'ordine dei lavori, informo che, al termine della discussione dei due disegni di legge attualmente all'esame dell'Assemblea, i lavori saranno sospesi per una settimana.

Pertanto, ove la discussione in corso si esaurisca nella giornata di oggi, il Senato prenderà da questa sera le sue ferie; in caso contrario, si dovrà tenere seduta domani mattina e, ove sia necessario, anche nel pomeriggio. Mi auguro tuttavia che la discussione in corso possa essere esaurita nella giornata odierna.

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951 » (678); « Ratifica ed esecuzione del Protocollo sullo statuto dei Quartieri generali militari internazionali, creati in virtù del Trattato Nord Atlantico, firmato a Parigi il 28 agosto 1952 » (679).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo Statuto delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951 » e: « Ratifica ed esecuzione del Protocollo sullo Statuto dei Quartieri generali militari internazionali creati in virtù del Trattato Nord Atlantico, firmato a Parigi il 28 agosto 1952 ».

È iscritto a parlare il senatore Pasquali. Ne ha facoltà.

PASQUALI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, avrei tutte le migliori intenzioni di sintetizzare il più possibile la mole imponentissima di argomenti, di osservazioni e di rilievi che si possono, anzi dal mio punto di vista si debbono fare a queste due convenzioni internazionali, di cui si chiede al Senato la ratifica. Debbo però rilevare, a mia volta, che ho l'impressione che la maggioranza del Senato, di fronte a questi Accordi internazionali che sono genericamente denominati « una conseguenza del Patto atlantico », abbia assunto un atteggiamento che direi fideistico: almeno ieri io ne ho avuta questa impressione. Per voi la ratifica di queste Convenzioni dovrebbe essere un atto di fede: poichè abbiamo votato il Patto atlantico — voi dite — ed esse sono una conseguenza del Patto atlantico, dovremmo votarli *a priori*, costituzionali o non costituzionali che siano. Mi auguro che il voto di ieri, neanche da parte vostra, voglia veramente significare che non si modifica la Costituzione, ma piuttosto che la questione non vi interessa. Ora, noi non siamo e non possiamo essere in questa posizione fideistica. Siamo e dobbiamo essere in una posizione assolutamente critica, in relazione soprattutto al mandato preciso, proprio su questo argomento, che abbiamo ricevuto dai nostri elettori; quando abbiamo detto al Paese che la nostra politica sarebbe stata indirizzata ad un determinato obiettivo e quando soprattutto dicevamo, proprio noi socialisti, che nei confronti del Patto atlantico al massimo avremmo potuto ammettere il suo significato, la sua interpretazione e la sua applicazione esclusivamente difensiva (e su questa tesi ottenemmo larghi consensi), praticamente eravamo già contro questi Accordi.

Onorevoli colleghi, tra pochi giorni discuteremo in Aula l'U.E.O.; ma quando noi avremo approvato questi Accordi, implicitamente avremo già approvato l'U.E.O. che è qualcosa di meno grave, di meno importante, dal punto di vista nazionale, di queste Convenzioni, specie della Convenzione di Londra. E la Convenzione di Londra — vorrei ripeterlo al senatore Franza — non è affatto un'applicazione del Patto atlantico; è un Trattato successivo e ben più grave del Patto atlantico, perchè sotto la specie di regolare lo Statuto delle forze armate della N.A.T.O., degli Stati aderenti al Patto atlantico, praticamente pone in essere un sistema che non può più ritenersi difensivo e che è soprattutto automatico. Sono questi i due punti su cui desidero preliminarmente richiamare la vostra attenzione. Come ci si può dire che restiamo ancora in un ambito puramente difensivo quando si arriva a statuire la possibilità che le parti contraenti, come sono chiamati in astratto gli Stati membri della N.A.T.O., possano materialmente occupare

parti di un altro Stato contraente? Non parliamo della finzione giuridica della reciprocità: forze armate italiane, seppure integrate nella N.A.T.O. o nella U.E.O., non andranno mai a stazionare o a transitare negli Stati Uniti, questo credo lo si possa affermare in linea di fatto a cuor leggero. Quindi per noi questo statuto delle Forze armate non vale niente: sono norme che accettiamo per gli altri, soprattutto per le forze militari statunitensi, che già sono qua, ed eventualmente anche per le forze armate inglesi che potrebbero domani affiancarsi alle statunitensi.

Quando io dico che in questo rapporto di stati vassalli c'è una sola potenza veramente egemone, gli Stati Uniti, lo dico perchè ciò deriva proprio dalla Convenzione in discussione. C'è, infatti, un articolo il quale stabilisce che gli strumenti di ratifica della Convenzione si depositano solo presso il governo degli Stati Uniti, il quale si incaricherà poi di informarne gli altri. Questa egemonia è pertanto riconosciuta esplicitamente nella suddetta Convenvenzione.

Ma quel che più mi preoccupa oggi è che, con l'U.E.O. alle porte, e sulla cui sorte non ci facciamo illusioni, le 12 divisioni corazzate tedesche che entrano nell'esercito dell'U.E.O., poichè contemporaneamente sono entrate nella N.A.T.O., potranno godere di questo statuto militare, e quello che oggi fanno gli americani a Livorno e a Napoli, lo potranno fare domani, più e meglio, ratificata la Convenzione, i tedeschi. Potremmo dire anzi che quasi quasi l'esperienza delle precedenti occupazioni tedesche è stata utilizzata nello stilare queste norme giuridiche che, tra l'altro, rispondono ad una mentalità e ad un costume assolutamente contrari al nostro, e lo vedremo in rapporto a questioni importantissime. Noi osserviamo che in questi Accordi ad ogni proposizione affermativa succede immediatamente la negativa: si pone una norma, poi c'è l'eccezione, e ancora la possibilità di fare qualcosa di diverso. Ci si rimette, qualora non si vada d'accordo, ad altri accordi, per cui in sostanza si deve andare d'accordo lo stesso. Figuratevi che cosa potrebbe succedere se una base militare italiana fosse presidiata da una divisione tedesca, con un comando tedesco.

Queste sono le gravi preoccupazioni di fatto che ci inducono a richiamare ripetutamente la vostra attenzione e ci fanno quasi illudere di potervi scuotere dalla vostra posizione fideistica. Ho detto prima che non siamo più nello spirito esclusivamente difensivo del Patto atlantico. Quando si prepara un dispositivo prebellico e lo si prepara così minuziosamente, non potete più dire che non siamo già in una fase preparatoria dell'offensiva, e quando il dispositivo prebellico è già in funzione al completo, per cui basta lo scatto finale perchè tutto il congegno scatti, con voi non potete dirmi che non c'è l'automatismo assoluto. Avremo delle forze della N.A.T.O. in Italia, le avremo in efficienza bellica assoluta; se il comando supremo della N.A.T.O. decidesse di iniziare delle operazioni belliche, come noi potremmo resistere? Io lo chiedo a voi. I miei colleghi, ieri, hanno riassunto la prima parte di questa Convenzione, per cui queste forze straniere entrano in Italia non solo senza preavviso, ma senza comunicare nemmeno il loro ammontare; lo saprà il Ministro della difesa, se lo saprà, ma ufficialmente il Parlamento non ha il diritto di sapere l'entità numerica delle forze armate straniere che entrano in Italia. Inoltre possono restarvi anche non in uniforme, pur essendo armate; possono quindi celarsi in tutti i modi. E allora ditemi se in questa maniera non si ha la regolarizzazione assoluta della quinta colonna, che è la tecnica tedesca della occupazione.

Quando, come dicevo, scatterà il congegno finale, a questo congegno finale noi non potremo mai opporre nulla. Mi ricordo, infatti, quanto è avvenuto nell'agosto del 1943 a Roma, quando è giunta la prima delegazione dal Nord per incontrare l'allora Presidente del Consiglio Badoglio, al fine di sollecitare una definizione immediata di una situazione così equivoca, come quella conseguente alla caduta del fascismo ed al perdurare della guerra. Badoglio allora rispose: badate, ci sono diecimila tedeschi negli alberghi di Roma pronti a scattare da un momento all'altro.

Ora, facciamo l'ipotesi che si arrivi alla preordinazione dello stato di guerra, che questo stato di guerra si voglia far scattare all'improvviso, noi avremo legalizzato oggi con

questa Convenzione il fatto di avere diecimila ex SS., perchè domani vi potranno essere anche le truppe tedesche nella N.A.T.O., negli alberghi di Roma, Milano, Napoli, pronti a prevalere su quelle che potrebbero essere le decisioni sovrane del Parlamento.

Ma l'articolo 78 della Costituzione, una volta approvata questa Convenzione, quale valore avrà, quali saranno le sue possibilità di pratica attuazione? Infatti, per questo articolo, solo il Parlamento può dichiarare lo stato di guerra e dare al Governo i poteri necessari. Lo chiedo a voi in forma retorica, non come dialogo, non consentito dal Regolamento. Che cosa potrà fare il Parlamento quando in Italia vi saranno parecchie divisioni della N.A.T.O. già pronte a scattare per la guerra? Niente, nel modo più assoluto, e io spero che nè il ministro Martino nè il ministro Scelba ci debbano dare la stessa risposta che ci diede Badoglio.

Però noi oggi diamo la sanzione giuridica ad una possibilità di questo genere: ingresso di truppe senza numero, non obbligate a portare la divisa, senza passaporto, truppe che obbediscono soltanto al loro regolamento. Tra l'altro, non esiste il regolamento della N.A.T.O. Io mi chiedo perchè non si fa un regolamento militare comune, non si stabiliscono delle norme militari comuni anche circa l'uniforme. Niente: ogni forza, e quindi ogni unità di una data parte contraente, ha il suo regolamento e lo applica.

Ora, vedete come, di fronte ad un problema di questo genere, valga la pena di rifletterci 5 minuti, mezz'ora, un'ora, anche da soli, nel silenzio meditante della propria coscienza. Oggi, ratificando questo Statuto, noi consegnamo integralmente lo Stato italiano, il nostro Stato, il nostro territorio, e quindi la sovranità territoriale, nelle mani di coloro che, in base a questa Convenzione, verranno a stanziare in Italia, perchè il transito è una ipotesi molto relativa.

Comunque, ripeto, tutto questo potrebbe essere ancora concepito quando il Parlamento italiano, quando lo Stato italiano, nell'esercizio della sua sovranità, avesse deciso di entrare in guerra; ma non è ammissibile in un congegno meccanico di questo genere. Leggete il preambolo della Convenzione: « Considerato che le forze di una Parte possono essere mandate, in seguito ad accordi, a prestare servizio nel territorio di un'altra Parte ». Che cosa significa questo? Che cosa ratifichiamo noi oggi? Noi firmiamo una gravissima cambiale in bianco, perchè ipotechiamo tutto il nostro futuro; una ipoteca per 5 anni o per 50 anni, in questo caso ha la stessa importanza: una volta entrati nell'ingranaggio, non ne usciremo più. Non ne usciremmo più neanche se lo volessimo all'ultimo momento, perchè non avremmo più qualsiasi disponibilità del nostro diritto di entrare o di non entrare in guerra. Qui si parla di accordi, accordi che possono essere fatti segretamente fra il potere esecutivo italiano e la N.A.T.O., il Consiglio atlantico, il Comando supremo interalleato, senza che il Parlamento ne sia a conoscenza.

L'onorevole Terracini ha detto ieri di non essere riuscito a trovare l'accordo firmato da un organo responsabile dello Stato italiano, eppure praticamente questo Statuto ha già avuto attuazione con le forze che sono state mandate a prestare servizio a Livorno, a Napoli e ad Augusta.

Figuratevi che cosa succederà quando noi avremo firmato questa cambiale in bianco! Ci rendiamo conto di quanto succederà? Proprio per il preambolo della Convenzione, il quale stabilisce che in base ad accordi, che possono constare in un semplice scambio di lettere tra chi vuol mandare truppe a prestare servizio in Italia e il Governo italiano, può scattare tutto questo congegno, che è un dispositivo prebellico.

Infatti io chiedo a voi: se queste truppe non sono qui in Italia nell'eventualità deprecata di una guerra, che cosa ci stanno a fare? Ci stanno proprio per godersi il sole di Napoli e il mare di Livorno? O vogliono anche l'aeroporto di Cameri, presso Novara, e l'aeroporto di Ravenna? E perchè vogliono tali aeroporti? Perchè preferiscono risiedere all'estero invece che negli Stati Uniti, con questa scusa del prestare servizio in Italia? Tutto questo è assurdo e pertanto non si tratta altro che di un dispositivo pre-bellico, che scatterà anche contro la nostra volontà: non esiste dunque più l'articolo 78 della Costituzione.

Ora noi possiamo votare tutto quello che vogliamo, possiamo fare del bianco il nero, come

il Senato romano che poteva decretare qualsiasi cosa, persino che un uomo era donna, d'accordo; però nessun voto potrà negare la evidenza e cioè che l'articolo 78 della Costituzione non ha più alcun valore.

Onorevoli colleghi, oggi, con questa ratifica, il Parlamento italiano si spoglia del suo diritto sovrano di dichiarare lo stato di guerra, e delega tale suo diritto a quegli accordi di cui si parla nella Convenzione, accordi che si prevede siano riferibili alle operazioni di queste truppe in servizio nel territorio di un altro Stato.

Io credo che il nostro voto di ieri sulla pregiudiziale di incostituzionalità non precluda una questione più importante che esamineremo subito. Se cioè vi sono delle norme costituzionali che sono violate, esse possono essere modificate, ma quanto meno debbono essere modificate con la procedura costituzionale. Non possiamo dire che tutto quello che è disposto nelle due Convenzioni è tabù poichè il Patto atlantico è la difesa della pace, della nostra civiltà ecc., quando si arriva a delle conseguenze così enormi.

Procediamo allora nella disamina dell'articolo 78 e dell'articolo 11 della Costituzione. Noi, per l'articolo 11, come nel preambolo della Costituzione francese, come nell'articolo 24 della Costituzione di Bonn, abbiamo ammesso di essere pronti a limitare la nostra sovranità nazionale, a condizione di reciprocità. Quindi da un lato affermiamo la nostra sovranità, la nostra indipendenza, e dall'altro ammettiamo la possibilità di una eventuale limitazione a condizione di reciprocità, ma non possiamo ammettere che ciò avvenga in base ad accordi del potere esecutivo con organi di altri Stati. Nella seconda parte dell'articolo 11 si precisa che noi limitiamo la nostra sovranità allo scopo di assicurare la pace e la giustizia tra i popoli, mentre nel caso presente arriviamo all'assurdo di rinunciare a gran parte della nostra sovranità territoriale per organizzare la guerra in tempo di pace. Infatti la premessa di questo Statuto è quella di essere operante proprio in tempo di pace, perchè se poi si arriva ad una guerra anche queste norme non avranno più valore e conterà solo il diritto del più forte.

Comunque, da parte vostra, onorevoli colleghi della maggioranza, non ho sentito alcun tentativo serio di difesa di questa Convenzione; ogni vostro tentativo può sicuramente rientrare nell'ambito di quello che è un vostro *slogan*: noi ormai siamo dell'avviso di rinunciare alla sovranità nazionale, di abbandonare anche questo principio per la costituzione di una comunità sovranazionale. Ma qui non si tratta di questo, qui noi rinunciamo alla sovranità territoriale dello Stato per il tempo di pace, per organizzare un dispositivo prebellico, mentre la Costituzione consente una eventuale limitazione della sovranità soltanto per difendere la pace. Questo è l'assurdo cui si arriva con questa Convenzione che ci si prospetta così alla chetichella, cercando di farla passare inosservata, poichè quasi quasi si è seccati che si richiami su di essa l'attenzione del Senato e dell'opinione pubblica in modo così insistente, vibrante ed appassionato. Noi non vogliamo più sentirci dire da un Badoglio qualsiasi che ci sono già 10 mila ufficiali stranieri in Roma, che ci impediscono di fare qualsiasi gesto. Si capisce che nelle due Convenzioni non c'è ancora scritto questo, però la sostanza non cambia: è come un enorme scatola cinese, in cui in principio c'è un involucro bianco, con su magari la colomba della pace, se non di Picasso, di Eisenhower, poi ci sono altri fogli, uno, due, tre fino ad arrivare al centro dell'involucro, dove c'è la bomba atomica. Noi oggi riceviamo questo dono grazioso e quasi quasi qualcuno ha la voglia di ringraziare, senza pensare un minuto a quello che può succedere in base a questi accordi. Con questi accordi, come ho detto, si sancisce senza nessun controllo la legalizzazione della quinta colonna. Questi stranieri quando sono in Italia che cosa fanno? Dal momento che non c'è ancora la guerra, si preparano alla guerra o si divertono. Se si preparano alla guerra compiono azioni dannose, se non si preparano alla guerra si divertono e possono compiere azioni parimenti dannose.

In realtà, noi consideriamo questi Accordi in un modo molto allegro. Il nostro buon collega Galletto se l'è cavata dicendo: si tratta di una novità. Credo che sia la prima volta che si arrivi in questo modo a delle Convenzioni internazionali di tale genere. Il problema è difficile, d'accordo, ma, comunque, non è stato regolato in modo esauriente come ha detto il

senatore Galletto. Ci sono delle clausole, ma praticamente si può fare tutto quello che si vuole: è una vera e propria cambiale in bianco. Però neanche lei, senatore Galletto, ha detto se i reciproci rapporti sono regolati bene o male. A noi incombe almeno il dovere di fare un tentativo per dimostrare come sono regolati. Tuttavia, il senatore Galletto è stato meno ottimista dell'onorevole De Caro che, nella sua prima relazione, si era spinto un po' più in là, ed era arrivato a dire che questa Convenzione non offende in modo assoluto il diritto sovrano dell'Italia. Invece il senatore Galletto si è limitato a dire che si è dovuto contemperare il principio della sovranità territoriale con lo statuto di queste forze armate. Resta il quesito se i relativi Accordi sono regolati bene o male. Noi diciamo che sono regolati malissimo. E siccome ieri abbiamo cominciato attraverso un incidente che, come incidente, è spiaciuto a me per primo, non venga qui il Governo a fare il difensore di ufficio, contrapponendo un articolo all'altro. In tema di risarcimento di danni, la premessa del sistema — che secondo quanto già ho detto, è regolato in modo complicatissimo e non rispondente alla nostra mentalità — è questa: la rinuncia dello Stato, nel luogo di soggiorno delle truppe, a qualsiasi richiesta di indennizzo anche se il danno, come è specificato, è stato provocato da un veicolo di queste forze armate, purchè sia stato utilizzato per azioni intraprese nel quadro delle operazioni del Trattato del Nord-atlantico, ovvero sia stato causato da beni utilizzati nelle stesse condizioni.

Che cosa vuol dire lo sappiamo benissimo. Già oggi e ancor più domani se il veicolo, il treno, l'autocarro carico di esplosivi esplode magari davanti a Palazzo Pitti, ovvero esplode un autocarro carico di una di quelle armi micidiali, di cui non voglio nemmeno sentire parlare e salta tutto Palazzo Pitti, lo Stato italiano dice soltanto: grazie! (*Interruzioni dal centro*).

Questo è verissimo; rileggiamo il testo! Vede, onorevole Presidente, lei mi ha richiamato alla brevità, ma come si può essere brevi quando c'è chi ignora il testo su cui si deve pronunziare il voto? Rileggiamo dunque il testo: paragrafo dell'articolo 8 della Convenzione: « Ogni parte contraente rinuncia a qualsiasi richiesta di indennità nei confronti di qualsiasi altra Parte Contraente per i danni causati ai beni dello Stato — notate bene, Stato nostro — che siano utilizzati dalle sue forze armate di terra, di mare e dell'aria ». (*Interruzione del senatore Piola*).

Io non vado certo in America a compromettere con autocarri o veicoli del genere di quelli che ho detto sopra il Metropolitan Museum; sono loro che si trovano qui e che si possono trovare domani anche in Piazza San Marco! (*Interruzione del senatore Piola*).

Se accettate le norme della Convenzione e il Protocollo, non ci farete mai vedere lucciole per lanterne, poichè sappiamo leggere anche noi. (*Interruzione del senatore Piola*).

In materia di danni sono previsti due casi: se il danno è causato da un membro delle forze armate dell'altra Parte contraente o da un impiegato di quest'ultima, nell'esercizio delle sue funzioni, nel quadro del Trattato del Nord atlantico; o se il danno è causato da un veicolo, sempre nel quadro delle operazioni del Trattato del Nord atlantico. Ma che operazioni ci sono ora se siamo in stato di pace? Non c'è niente altro che questo: per un accordo contratto dal potere esecutivo, noi abbiamo forze armate straniere di stanza qui in Italia, le quali hanno il diritto di portare tutti gli armamenti che vogliono e di fare tutte le esercitazioni che desiderano e possono quindi cagionare, senza risarcimento, tutti i danni che vogliono ai beni dello Stato, che siano utilizzati dalle stesse forze armate di terra, di mare e dell'aria.

PIOLA. Ma nell'àmbito militare!

PASQUALI. Quando il Comando atlantico dice: io debbo passare attraverso Firenze con un convoglio di truppe in transito e disgraziatamente un veicolo del convoglio scoppia in un determinato punto della città, non si applica forse il paragrafo 1, dell'articolo 8 della Convenzione? Ma abbiamo il coraggio di riconoscere quello che è qui scritto!

E poi vengono le subordinate e le casistiche, che si attagliano proprio alla mentalità americana. Infatti, al n. 2, dell'articolo 8 sopra citato, si prevede che nel caso di danni diversi di quelli previsti al n. 1, sulla responsabilità e sul-

l'ammontare del danno, si dovrà pronunciare un arbitro scelto di comune accordo tra le parti contraenti. Anche in questi casi, l'Italia rinunzia all'indennizzo quando l'ammontare del danno sia inferiore alle 850.000 lire. Perchè nel caso di cui al n. 1, dell'articolo 8 deve esserci la rinunzia completa da parte dello Stato che subisce il danno? Perchè non si trasferisce il dovere del risarcimento alla collettività, per esempio alla N.A.T.O. nel suo complesso? Se io fossi stato il giurista incaricato di stendere le norme della Convenzione avrei per lo meno preteso questo e non avrei accettato una clausola così capestro. Inoltre, torno a dire, dove sono le condizioni di reciprocità? Noi non apporteremo mai danni ad un immobile, ad un bene degli Stati Uniti, tranne che gli americani decidano di invadere la Russia facendo il giro dall'altra parte ed allora manderanno gli italiani a fare la circumnavigazione degli Stati Uniti, ma siccome questo non è prevedibile, l'ipotesi non si verificherà. Di fronte all'empirismo anglosassone, vi era una possibilità logica e giuridica, data dalla mentalità latina; gli italiani ed i francesi avrebbero dovuto dire che quella clausola non era giusta. I beni di uno Stato possono essere anche irricostruibili, ma se domani si distrugge un edificio che si può ricostruire, perchè lo Stato che ha subìto il danno deve essere il solo a sopportarne l'onere? Non riesco poi a capire quali possono essere i danni cagionati da forze e da veicoli dello Stato occupante a beni dello Stato di soggiorno, sia pure utilizzati a questi fini. Nel caso di cui al n. 2 del citato articolo 8, vi è una garanzia, che non riesco a spiegare a me stesso, costituita dalla nomina di un arbitro obbligatorio: giurisdizione speciale. Potremmo fare anche qui la questione costituzionale; comunque mi limito a porre in evidenza che lo Stato italiano già rinunzia ai piccoli danni fino a 850.000 lire. A parte il fatto che tutte le parti contraenti rinunziano a qualsiasi indennizzo per i casi di feriti o di morti nell'esecuzione di servizio, per cui si deve arguire che i morti ed i feriti non contano niente, le richieste di indennizzo per i danni cagionati a terzi sono sottoposte, se non erro perchè è un po' difficile capirlo, a due procedure concorrenti, una procedura amministrativa, secondo la quale lo Stato italiano diventa il sostituto processuale del cittadino e avanza la sua richiesta. Anche in questo caso è talmente nella testa di questa brava gente la rinunzia ai danni, che anche per i danni cagionati dagli occupanti ai nostri cittadini il 25 per cento a priori lo paga lo Stato italiano. Inoltre è detto che se la rimanente quota del 75 per cento, che deve essere pagata dalla Parte contraente che ha causato il danno, è ritenuta troppo onerosa, se ne può chiedere la riduzione: altro che principio della responsabilità solidale!

La seconda procedura è quella che può svolgersi davanti alla Magistratura civile italiana, vale a dire che si riconosce che la Magistratura civile italiana può giudicare in una causa per danni intentata da un italiano contro un singolo membro o un elemento civile delle forze armate straniere, ma non si può procedere all'esecuzione. Questo vuol dire che un membro di una forza armata o un elemento civile straniero non sarà sottoposto ad alcun procedimento esecutivo quando la sentenza sia stata pronunciata contro di lui nello Stato di soggiorno. C'è, è vero, la limitazione che il militare o il civile abbia causato il danno mentre era nell'esercizio delle sue funzioni, ma chi giudica se l'atto è stato compiuto effettivamente dal militare o dal civile nell'esercizio delle proprie funzioni o no? Regola nostra è che il giudice che conosce del merito, conosce anche della pregiudiziale. Viceversa su tale questione giudica l'arbitro nominato dal Consiglio della N.A.T.O. e quindi è preminente che l'atto sarà sempre considerato come compiuto nell'esercizio delle funzioni del militare o del civile.

Onorevoli colleghi, cercate di capire che cosa state per votare: sia nella Convenzione che nel Protocollo ci sono delle enormità, di fronte alle quali sono sicuro che una Assemblea di giuristi italiani, di qualsiasi opinione politica, direbbe che non una sola di esse può reggere nei confronti del nostro ordinamento giuridico. Si tratta di una eversione totale dell'ordinamento stesso, in quanto, come ho premesso, è prevalsa la mentalità giuridica anglo-americana che è diversa dalla nostra.

SANTERO. Allora il suo discorso vale anche per la Francia. (*Commenti dalla sinistra*).

PASQUALI. Questo significa poco; io modestamente, come italiano, dico che le norme dei due Accordi non sono assolutamente soddisfacenti e che, dovendosi regolare questa materia per il tempo di pace, si poteva fare di meglio. Vi è, infatti, il pericolo di uno scatenamento automatico della guerra e c'è una quantità di aberrazioni giuridiche.

Spiegatemi poi cosa vuol dire il paragrafo 7, dell'articolo 8: « Le domande di indennità fondate sull'uso non autorizzato di qualsiasi veicolo delle forze armate di uno Stato di origine saranno trattate conformemente alle disposizioni del paragrafo 6 del presente articolo, salvo il caso in cui il militare o l'elemento civile sia legalmente responsabile ».

Si ammette insomma l'ipotesi che l'americano vada a scorazzare con la sua *jeep* fuori orario. Se cagiona un danno, verrà trattato in conformità delle disposizioni del paragrafo 6, cioè è possibile prima una richiesta amministrativa, poi la causa, però senza possibilità di esecuzione, eccetto però il caso in cui egli ne sia legalmente responsabile. Questa eccezione è per l'ordinamento giuridico italiano inconcepibile, perchè proprio in tema di veicoli è principio basilare italiano che il proprietario ne risponda sempre. Non capisco perchè abbiamo accettato e dobbiamo adesso ratificare una assurdità di questo genere. Se un soldato americano uccide un cittadino italiano, ne deve rispondere anche il comando da cui il soldato dipende, perchè per noi questo è principio codificato, cioè il proprietario deve rispondere sempre dei danni arrecati a terzi dal suo veicolo. In sostanza, qualsiasi danno venga arrecato a un bene dello Stato ovvero ad un cittadino, direttamente o indirettamente, da un elemento delle forze in servizio, o fuori servizio, non viene risarcito. Praticamente i militari ed i civili stranieri possono fare tutto quello che vogliono, e quando noi desideriamo far valere i nostri diritti dobbiamo andare da loro a chiedere il permesso di avere ragione.

Ma vi è anche la possibilità, senza arrivare allo stato di guerra, che questa gente commetta un reato; tratto volutamente, dopo la questione del risarcimento di danni, la questione del conflitto di giurisdizione penale. Badate, senza che ci sia stato di guerra, elementi di forze straniere — non dico solo statunitensi, ma anche tedesche, perchè tra 15 giorni si autorizzeranno i tedeschi ad entrare in Italia — possono anche uccidere, o in servizio o fuori servizio, un cittadino italiano, commettendo un reato. Come è regolato questo conflitto di giurisdizione penale? Con una casistica molto strana, per cui chi ci capisce è bravo.

Esaminiamo il caso più semplice, lasciando stare quelli più complessi. Per regolare il conflitto di giurisdizione, è stato introdotto un concetto anglosassone, niente di meno che il concetto di priorità, che vedremo come potrà essere elusa.

Presidenza del Vice Presidente BO

(*Segue* PASQUALI). Lo Stato da cui dipende il militare o il civile che ha commesso il reato ha diritto di priorità nel giudizio. Se non vuole esercitare tale diritto, lo notifica all'altro Stato e quest'ultimo, con il beneplacito del primo, ha via libera. Per esempio, se agli americani non interessa un loro militare o civile che ha ucciso un italiano, rinunciano alla priorità. Ma quando è l'Italia che deve far valere il suo diritto di priorità, allora interviene la norma della lettera *c*) del n. 2, dell'articolo 7 secondo la quale le autorità dello Stato che ha il diritto di esercitare la priorità, esaminano con benevolenza le domande di rinunzia a questo diritto quando siano giustificate da considerazioni particolarmente importanti. Ossia l'ambasciatore americano può dire, ad un certo punto: « Non fate niente, basta, perchè io annetto una particolare importanza a questa rinuncia ».

Così si è regolato un conflitto di competenza su quella che è la giurisdizione più gelosa, quella penale, di cui vedremo poi i riflessi costituzionali.

Onorevoli colleghi, con le norme dell'articolo 7 della Convenzione, che voi vi accingete ad approvare, rinunciate ad un principio che lo Stato italiano invece fino ad oggi ha tenuto a voler affermare ed imporre in un caso identico, quello del maggiore Holohan e cioè il principio della territorialità della legge penale. Questo caso, che è avvenuto nella mia provincia, aveva questa tipica specificazione: reato commesso da un membro di una forza stra-

niera che allora era costituita dalla missione statunitense, che oggi sarebbe legale, contro un altro membro della stessa forza: era stato ucciso un ufficiale da due propri commilitoni. Di fronte all'atteggiamento dell'autorità giudiziaria degli Stati Uniti, che, affermando che si trattava di due militari che potevano essere giudicati soltanto dai loro tribunali militari, non li sottopose a processo e rifiutò l'estradizione, la Corte di cassazione ha tenuto — ed ecco perchè il processo si è svolto ugualmente — a decidere il conflitto di competenza ed ha stabilito che in questo caso lo Stato italiano non poteva rinunciare al principio della territorialità della legge penale italiana.

La Corte di cassazione, in quel caso, difendeva la sovranità nazionale, l'indipendenza nazionale, e la sovranità dello Stato e della sua Magistratura. Se oggi voi approvate questa norma, potete farlo (salvo stabilire la forma: se cioè l'approvazione debba avvenire mediante una legge costituzionale o no) però dovete riconoscere, non solo implicitamente ma esplicitamente, che la suddetta norma è lesiva della sovranità nazionale. Questo dovete riconoscerlo in pieno, perchè, in caso identico, la Corte di cassazione, per difendere la sovranità nazionale, ha riaffermato il principio opposto a quello stabilito nella norma in parola.

Quindi, non venite più a dirci: è la solita storia; proprio voi adesso vi fate paladini della sovranità nazionale! Non voglio entrare in polemica, perchè mi interessa di più restare sul terreno pratico. Anche ammesso che i precedenti capoversi dell'articolo 7 della Convenzione regolano il diritto di giurisdizione — e lo regolano male — il concetto della priorità, e quello del benevolo esame della richiesta di rinuncia alla priorità, violano l'articolo 6 del Codice penale, il quale stabilisce esplicitamente che: « Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana ». Ma non basta la violazione dell'articolo 6 del Codice penale; in questo caso si viola anche l'articolo 112 della Costituzione, il quale stabilisce che « Il Pubblico Ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale ». Tale articolo non avrebbe più valore, perchè contro l'obbligo costituzionale del Pubblico Ministero di esercitare l'azione penale nei confronti di chiunque commetta un reato sul territorio nazionale, si ammette invece il principio della priorità, con il benevolo esame nei riguardi della richiesta di rinuncia in casi in cui si ammetta particolare importanza a questa richiesta. Andate pure avanti su questa strada: gli stranieri verranno a casa nostra, saranno soggetti solo ai loro giudici, ed utilizzeranno tutti i nostri beni. Si sa, del resto, che basta dare un'unghia a questa gente per poi essere costretti a dare tutto.

Però, almeno per quanto riguarda l'articolo 112 della Costituzione, si dovrebbe essere tutti d'accordo e dovrebbe cadere anche la generica opposizione del senatore Jannuzzi all'eccezione di incostituzionalità sollevata ieri. Comunque, io non ritengo preclusa col voto di ieri una questione subordinata che io sollevo, anche senza completarla in documenti specifici. La questione è che l'articolo 112 della Costituzione è modificato, poichè c'è una deroga, sia pure facoltativa, all'obbligatorietà della azione penale da parte del Pubblico Ministero, anche nei casi di mandato di cattura obbligatorio. Possiamo accettare questa modifica della Costituzione, senza una apposita legge costituzionale? Lo chiedo a voi, lo chiedo al vostro minimo senso giuridico. Quanto meno, mettetevi a posto con la coscienza giuridica del Paese. Qui c'è un caso di rinuncia all'obbligatorietà assoluta dell'azione penale del Pubblico Ministero, sia pure sacrificata su questo altare del Patto atlantico e della N.A.T.O. Secondo me, è necessaria una legge costituzionale, per quanto concerne l'arbitrato obbligatorio, nei casi richiamati prima in sede civile, perchè si tratta di una giurisdizione speciale.

L'onorevole Jannuzzi diceva ieri che questa ipotesi rientra nell'articolo 80 della Costituzione, in base al quale si possono ratificare trattati internazionali che sono di natura politica o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari. Ma ciò per un arbitrato singolo, il regolamento di un conflitto giudiziario già in atto e risolto col Trattato internazionale in discussione, ovvero anche per una modifica sostanziale del nostro Codice? Quindi per me questo caso non rientra nell'articolo 80 della Costituzione. Qui c'è la spoliazione del nostro diritto, c'è la rinuncia agli organi normali, ordinari della giurisdizione italiana, c'è la rinuncia all'obbligatorietà e all'ufficialità dell'azione penale del Pubblico Ministero.

Ho parlato della procedura civile che va tutta all'aria, ho parlato dei princìpi fondamentali della nostra giurisdizione penale che sono sovvertiti; ma in questa situazione, si dà una patente di mediovalismo, dal punto di vista anglo-sassone, anche a tutta la nostra procedura penale.

Sentite che bello schiaffetto morale viene dato a tutta la nostra procedura. Secondo il n. 9 lettera *a*) dell'articolo 7, della Convenzione l'imputato ha diritto ad essere giudicato rapidamente. Questo in termini giuridici nostri che cosa vuol dire? Nulla, è una raccomandazione, non una norma giuridica. Infatti, io ho parlato di schiaffo morale. Parimenti nelle successive lettere, si dettano norme, in base alle quali appare chiaro che gli anglosassoni non hanno alcuna fiducia nella nostra procedura penale. Che cosa vuole dire rapidamente? Se dovremo compiere l'istruttoria sommaria, vi è il termine di quaranta giorni; se vorremo compiere l'istruttoria formale dovranno essere fatti tutti gli atti che sono prescritti. Sappiamo che la garanzia migliore che vi è nella procedura penale anglosassone è che il difensore è presente fin dal primo interrogatorio, cosa che noi invochiamo anche per la nostra procedura penale. A mio modo, questo risultato l'ho già ottenuto: nel 1945, quando vi era il Governo militare alleato, fu arrestato un uomo a Novara dalle autorità militari alleate, cui spettava la giurisdizione assoluta come autorità militare occupante e che volevano sottrarre l'arrestato in parola alla competenza del nostro giudice, mantenuta in via di fatto. Mi sono permesso di suggerire all'avvocato che funzionava da collegamento: noi non protestiamo ma se lo inquisite voi, dategli il diritto che riconosce la vostra legge agli imputati e cioè che un avvocato assista all'interrogatorio come difensore. L'hanno concesso perchè sono più logici di noi. In quel caso, è bastato che l'avvocato fosse presente al primo interrogatorio per chiarire la cosa ed il giorno dopo l'arrestato è stato rilasciato. Ora lo strano è che in questa Convenzione noi concediamo agli stranieri, soggetti a giudizio, un diritto che noi italiani non abbiamo.

Di fronte a tutte queste assurdità, ha ben poca rilevanza il trattamento fiscale, anche se vi sono questioni tecniche ed economiche che hanno anche esse la loro importanza, prese una per una. Vorrei ancora richiamare la vostra attenzione sul n. 4 dell'articolo 7,, che costituisce un'altra prova di come in questa Convenzione si faccia la norma e poi l'eccezione. Si dice: « Le disposizioni del presente articolo non comportano per l'autorità militari dello Stato di origine alcun diritto di esercitare una giurisdizione sui nazionali dello stato di soggiorno o sulle persone che vi risiedono abitualmente, a meno che non siano membri delle forze armate dello Stato di origine ».

Ma allora qui è già previsto che un cittadino italiano possa essere membro delle forze armate dello Stato di origine che sono venute nello Stato di soggiorno. Secondo la nostra legge, nessun italiano può prestare servizio militare all'estero, ma qui è previsto. Se cominciamo a ratificare l'ipotesi, ci spogliamo della nostra giurisdizione anche nei confronti di cittadini italiani. Ma l'insidia è ancora maggiore nella espressione: « o sulle persone che vi risiedono abitualmente ». Che concetto è questo? Le persone che risiedono abitualmente in Italia e che non sono cittadini italiani, per cui non sono soggette neanche al divieto di appartenenza ad un altro esercito, chi sono? Sono membri della quinta colonna, che, subito da loro qualificati, avranno il tesserino e saranno così sottratti alla giurisdizione dello Stato italiano.

Queste sono le infinite porte aperte di questa Convenzione, per cui tutti e quattro i Codici, il Codice civile, quello di procedura civile, il Codice penale e quello di procedura penale, non esistono più, ma esistono queste norme possibilistiche così elastiche e manovrabili che, in fondo, possono sempre consentire di rimettere la decisione al supremo Consiglio atlantico, oppure, attraverso l'arbitro o attraverso la richiesta benevola di rinunzia al diritto di priorità, al più forte.

Questo è il fatto tremendo: che tutto questo serve a preparare la guerra in tempo di pace. L'Italia, per l'articolo 11 della Costituzione, si è obbligata e quindi può consentire alla rinunzia della sovranità nazionale solo per preservare la pace. Questi accordi possono essere considerati costituzionali? Forse ciò

sarà consono, dato che abbiamo un Ministro degli esteri medico, ad un concetto fisiologico della Costituzione, ma non ad un concetto giuridico; e se si tratta di un concetto fisiologico, io dirò che è adatto alla vostra (*rivolto ai settori del centro*) costituzione fisiologica ma non certo alla mia, sia dal punto di vista fisiologico, sia dal punto di vista giuridico e meno ancora dal punto di vista politico. Poichè, come membro del Parlamento, io non mi spoglio del mio diritto di dire in avvenire, con tutta responsabilità, che tutto ciò è stato voluto da voi.

Oggi voi presentate il pacco coperto con cento involti, sul primo dei quali c'è la colomba di Eisenhower. Presentato così il pacco è direi cloroformizzato, e quando domani si arriverà all'ultima scatolina e salterà fuori il congegno di scatto della guerra, voi direte che c'è stato un intermezzo, che è passato del tempo dalla decisione di oggi, che non vi capacitate come si sia arrivati all'inizio della guerra. A leggere tutti i memoriali scritti dopo la guerra passata, si deve concludere che non ci fu uessuno a volere la guerra; se avessimo le memorie autentiche del « fu » numero uno, certamente anch'egli affermerebbe che non voleva la guerra. La guerra non l'ha voluta nessuno, però è stata fatta.

Io ricordo che, quando cominciarono a piovere le prime bombe, c'era qualcuno che diceva: « Ma qui si fa sul serio, noi credevamo di scherzare ». Credo che domani voi direste la stessa cosa. Io depreco tutto questo e non so che cosa farei per tentare di scongiurare un evento così orribile nell'interesse di tutti. L'argomento unico forse che io porto nei miei comizi per la pace è questo: « Guardate che le bombe non uccideranno soltanto socialisti e comunisti, ma uccideranno anche uomini di altri Partiti. Quindi, quando noi lottiamo, lo facciamo anche per voi ».

Con la ratifica della Convenzione di Londra ci si ricollega all'U.E.O. ed io credo che essa ne sarà un complemento.

Altra eccezione si può fare, onorevoli colleghi, per il Protocollo sullo statuto dei quartieri generali militari internazionali. Esso è nato proprio in concomitanza con la C.E.D. perchè è dell'agosto 1952 e c'è un riferimento preciso alla C.E.D. Quindi io penso che almeno vorrete sopprimere il paragrafo secondo. Voi però avete già detto che va tutto approvato in blocco: atto di fede ortodosso, è un dogma. Poichè l'U.E.O. è un'appendice e un corollario della Convenzione, oggi le divisioni della N.A.T.O. ancora non esistono, ma con l'U.E.O. ci saranno, e ci saranno anche le dodici divisioni tedesche, che sono quelle che mi preoccupano di più. Ieri non si è sorriso, ma si è rimasti un po' scettici di fronte al problema della conseguenza di un'occupazione già in atto. Io ho prospettato pericoli ben maggiori di quelli che derivano da questa ratifica; però già oggi avvengono inconvenienti, denunziati non per bocca di rappresentanti della sinistra (secondo la stampa ufficiale indipendente noi *a priori*, dogmaticamente, dobbiamo essere contro); ecco un militare di stanza a Napoli che risponde ad una lettera che era stata pubblicata sul « Tempo » da un certo signor Conte di Napoli, che aveva protestato in modo tale da esigere queste scuse: « I 2.000 o 3.000 americani a Napoli (nel numero sono compresi i familiari) non dànno nè hanno dato mai minimo fastidio. Le macchine americane che girano in lungo e in largo la città hanno provocato minor numero di incidenti rapportati a quelli provocati da auto dei napoletani ». Il direttore di questo settimanale della classe media italiana conformista, così risponde all'americano che si chiama Warren Howard: « L'italiano della sua lettera è ottimo per uno straniero e merita ogni lode. Non altrettanto lodevoli ci sembrano alcuni suoi concetti. Pubblichiamo la sua lettera perchè è giusto che, sentita la campana del signor Conte, sentiamo anche quella di un americano. E non dubitiamo che il signor Howard abbia ragione di difendere il contegno dei suoi compatrioti e che il signor Conte abbia troppo generalizzato attribuendo a tutti gli americani di Napoli le intemperanze o le prepotenze di qualche singolo individuo. Ma perchè il signor Howard, che certamente prima d'ora non ha mai sentito nominare il signor Conte, afferma con tanta sicumera che questi è « un buon comunista » soltanto perchè si risente, a ragione o a torto, dell'ecessivo riguardo che a suo giudizio le autorità del porto di Napoli hanno per i marinai stranieri? Può darsi che il signor Conte, a torto o a ragione, preferirebbe veder partire

gli americani da Napoli, ma che cosa autorizza il signor Howard ad insinuare che al signor Conte piacerebbe invece vedere Napoli invasa da " militari con tanto di stella rossa sul berretto "? Questo, se non erriamo, è maccarthismo della più bell'acqua ».

Vivaddio, c'è arrivato anche il « Tempo »!

Ho paura che domani, tedeschi o non tedeschi, statunitensi o non statunitensi, una volta che si arrivi ad infastidire sul serio gli italiani, si possano verificare dei gravi incidenti. A Napoli mi sembra che già ci siano state delle reazioni popolari tutt'altro che favorevoli a questo stato di cose. Perfino il « Tempo », che in un altro articolo rimane sulla strada maestra, ci dice che questo stato di cose non è necessario, che gli italiani hanno almeno il diritto di dire: sarebbe meglio che gli americani non ci fossero.

Riassumiamo: è ammissibile che forze armate straniere vengano in Italia, anche in tempo di pace e a queste condizioni di superiorità, di privilegio, di legalizzazione di qualsiasi cosa faranno, senza alcuna responsabilità? Possiamo sanzionare questo, anche a voler considerare gli accordi soltanto da un punto di vista giuridico-costituzionale, o non ci vuole piuttosto una legge costituzionale, per modifiche sostanziali che qui si apportano all'obbligatorietà dell'azione penale da promuoversi dal pubblico ministero, per l'istituzione di giurisdizioni speciali?

Non rinuncia il Parlamento soprattutto al suo diritto di dichiarare la guerra, a compiere cioè l'unico atto grave e responsabile che la Nazione chiede ai suoi rappresentanti, quando già saremo consegnati, mani e piedi legati, agli americani, quando saremo dentro a questo dispositivo prebellico? È indubitato che l'atto finale sfuggirà a qualsiasi nostro controllo. Facendo questo, violiamo nel modo più profondo l'articolo 11 della Costituzione: potevamo consentire ad una limitazione della sovranità in favore di una comunità politica sovrannazionale a fini di pace, ma qui vi abdichiamo per un'alleanza militare nella quale ci troviamo in posizione di inferiorità di fronte ad una nazione egemonica. Non vi scuote tutto questo o passerà come passano le cronache del Festival di San Remo? Sta bene la disciplina di partito e la fede, ma non si deve arrivare fino a questo.

Ho cominciato col dire che, di fronte al fatto compiuto, potevamo, come punto di intesa, accettare il Patto atlantico quando restasse puramente su un piano difensivo. Oggi questo non possiamo più ammetterlo: siete voi che scavate irrimediabilmente la fossa in modo incolmabile. Domani, non ci potrete più dire che siamo stati contro gli interessi della Nazione, quando voi oggi la consegnate a questa potenza egemonica, la ponete in una coalizione militare nella quale l'Italia entra come l'ultimo Stato vassallo. Vi abbiamo implorato, a nome di tutto il Paese, di non farlo, e voi lo fate a cuor leggero, forse non credendo alle conseguenze ma, se queste vi saranno, esse saranno le conseguenze di questo voto. Se esploderanno le armi delle forze della N.A.T.O. che hanno il diritto di stare in Italia nel modo più incontrollato e dispotico, ciò avverrà perchè la maggioranza del Parlamento l'ha voluto.

E poichè si tratta degli Accordi di Londra, vorrei concludere richiamandomi a recenti dichiarazioni dell'Ambasciatore inglese, in una conferenza, tenuta a Firenze nell'ottobre scorso, sulla politica estera inglese. « Recentemente — egli ha detto — alcuni dei nostri amici, sia in Europa che in America, si sono talvolta meravigliati di sentirci parlare di coesistenza con le potenze comuniste, mentre siamo intenti a costituire la forza dell'Europa occidentale; ma, se vogliamo raggiungere la pace mondiale, questo sarà possibile solo attraverso un accordo tacito di vivere e lasciar vivere ».

Naturalmente egli accetta questo strumento perchè, dal suo punto di vista, rappresenterebbe il regolamento dell'equilibrio delle potenze. E dal nostro punto di vista, con la loro forza e con la posizione di amici-nemici degli Stati Uniti, gli inglesi rappresentano per noi una speranza; ecco perchè, espresso da lui, questo punto di vista assume valore. E conclude l'ambasciatore inglese con questo assioma: « Una volta raggiunta una posizione del genere, deve inevitabilmente essere nostro obiettivo cercare la coesistenza ».

Dunque, poco più di un mese fa l'Ambasciatore inglese in Italia diceva che ancora oggi lo scopo fondamentale, unico, della loro po-

litica internazionale deve essere quello di cercare la coesistenza. È questa la politica del maggior Stato europeo occidentale, una politica da noi accettata ed aiutata in quel che possiamo; è questa l'altra alternativa che noi poniamo a una politica che ha un'altra base, quella che si legge ancora oggi sui quotidiani e sui settimanali italiani: l'inevitabile scadenza della terza guerra.

Sono le due concezioni: l'una secondo cui la terza guerra, più o meno a breve scadenza, è fatale; l'altra è la fiducia nella coesistenza dei due blocchi.

Voi voterete questa Convenzione, pur dandomi ragione nel vostro intimo; però, siccome ritenete che la guerra è fatale, dal vostro punto di vista, vi inchinate alla fatalità, entrate in questo congegno perchè questo, secondo voi, è il vostro destino. Alla base del vostro voto sta la sensazione, l'ossessione, il maleficio di questa terza guerra inevitabile, e ciò mentre la stessa Inghilterra, per bocca del suo Ambasciatore, ci ripete che l'obiettivo della sua politica è la coesistenza.

Ritenete voi, onorevoli colleghi, che approvare oggi un dispositivo prebellico per il tempo di pace e da valere soprattutto nei riguardi di questa nostra povera Italia, che resta così, materialmente, messa in stato di coercizione fisica, per cui non sarà mai più libera di prendere una decisione politica sostanziale, nè interna nè estera, ritenete dunque che questo sia un passo verso la politica della coesistenza, o viceversa sia l'ultimo passo che conduce a scavare definitivamente il solco di un'automaticità di un patto militare, al quale la maggioranza ci ha voluto legare e che potrà domani costare il tutto a tutti gli italiani?

Io ritengo, e con me tutti quelli del mio Gruppo, che oggi, soprattutto per queste ragioni, ratificare la Convenzione di Londra, ed il relativo Protocollo, voglia dire da parte italiana proprio non seguire quello che è lo stesso obiettivo della politica inglese di oggi: la coesistenza. Siamo per una comunità internazionale e sopranazionale, ma la comunità internazionale è l'O.N.U., buona o cattiva che essa sia, non la coalizione di Stati attorno ad un egemone militare che impone la sua volontà.

GALLETTO, *relatore*. Come la Russia...

PASQUALI. La Russia a me non ha mai imposto niente, e fino ad oggi all'Italia non ha imposto niente! (*Commenti*). È l'unico argomento sul quale la maggioranza poteva tentare di beccarmi: non poteva altrimenti che con la parola Russia, mentre io ripeto la parola: neutralità. Ho incominciato con il Patto Atlantico difensivo, termino con la neutralità. C'è un'alternativa a questa tragedia di Patti e di Convenzioni militari, alternativa che, non solo da oggi ma da quando i socialisti hanno parlato in Italia, ha sempre detto: pace, mettiamo lo Stato italiano al di fuori di ogni possibilità di avventure di guerra. (*Interruzioni dalla destra*).

Utopia? Voi siete fatalisti, ma forse è migliore la mia utopia che la vostra concezione fatalistica, perchè essa cela una premeditazione convinta: non è un fatalismo rassegnato, mentre la mia utopia cela, al contrario, una volontà decisa di mantenere e preservare ad ogni costo la pace, almeno per il popolo italiano.

Ed ecco perchè vorrei dire, da senatore italiano e da socialista, agli amici laburisti inglesi, ai socialdemocratici tedeschi: noi non vogliamo ratificare la Convenzione di Londra, proprio perchè vogliamo cooperare alla vostra politica di coesistenza e di pace. (*Vivissimi applausi dalla sinistra. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cerulli Irelli. Ne ha facoltà.

CERULLI IRELLI. Onorevoli colleghi, non posso nascondere di aver seguìto il presente dibattito per l'approvazione della Convenzione di Londra e del Protocollo di Parigi con un certo stupore; anzi con un succedersi da parte mia di sorprese, di carattere intellettuale, ben inteso. La sorpresa è cominciata quando ho notato la vivacità con la quale l'opposizione andava sollevando la varia casistica di anticostituzionalità e, pertanto, di illiceità degli strumenti diplomatici che sono sottoposti al nostro esame; e la sorpresa era causata soprattutto dal fatto che pochi mesi or sono il Senato della Repubblica aveva approvato — ne fui io stesso relatore — una Convenzione analoga a quelle che stiamo ora discutendo: la Convenzione sullo Statuto dell'organizzazione del Trattato Nord Atlantico contenuta nel disegno di legge n. 258.

Agli Atti parlamentari si legge — e questo è il grosso delle mie sorprese — che la Convenzione fu approvata senza discussione: nessuno intervenne; neanche io come relatore, perchè mi rimisi alla relazione scritta.

Ebbene, volendo fare un'opposizione pregiudiziale e fondata, sarebbe stato necessario cominciare a farla da questa prima Convenzione, affinchè la pregiudiziale stessa avesse una certa organicità e logicità. Io non vedo infatti per quale motivo si sia potuto concedere ad esempio così facilmente, dall'opposizione, la sottrazione alla Magistratura italiana delle controversie o dei casi penali riferentisi ai funzionari civili del N.A.T.O., mentre poi oggi si fa tanta lotta per quelle che concernono, invece, il personale militare.

Questa è stata una delle mie prime sorprese; ma non la sola. La sorpresa in realtà si è accresciuta notevolmente quando ieri ho ascoltato l'onorevole Terracini — che mi rincresce non sia presente — impiantare la sua critica di anticostituzionalità partendo dalla stessa forma materiale con la quale erano stati redatti e presentati a noi i testi degli articoli di legge che dobbiamo votare. Purtroppo il resoconto stenografico ancora non è stampato; e pertanto mi devo attenere al resoconto sommario; ma anche in questo è chiaramente riportato come l'onorevole Terracini abbia notato « che si parla di ratifica parlamentare solo per la Convenzione di Londra, mentre si ricorre unicamente all'approvazione per il Protocollo di Parigi ». Cioè l'onorevole Terracini fa una netta distinzione: la Convenzione di Londra ci viene sottoposta per la ratifica; il Protocollo di Parigi al contrario ci viene sottoposto unicamente per l'approvazione. E da ciò trae la conclusione di una violazione costituzionale. E di rincalzo aggiunge che per il Protocollo di Parigi viene chiesta la sola approvazione quando nel testo stesso degli articoli del Protocollo si parla invece di ratifica. Il Potere esecutivo italiano quindi ci sottopone per l'approvazione un documento, uno strumento diplomatico, che invece dovrebbe essere ratificato.

Ora, per non andare più avanti in queste sottili elucubrazioni, io subito dichiaro che i testi di legge dei due articoli sottoposti alla nostra approvazione, hanno, sì, una differenza formale, una differenza di linguaggio, ma la loro sostanza è perfettamente identica. Porta il disegno di legge per l'approvazione della Convenzione: « Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare... »; dice invece il testo di legge del Protocollo: « È approvato il Protocollo... ». I due termini hanno sostanzialmente lo stesso identico valore.

La Costituzione, all'articolo 80, stabilisce: « Le Camere autorizzano con legge la ratifica... » e pertanto non sono le Camere che ratificano, secondo la nostra Costituzione. Ciò avverrà forse in altre Costituzioni; ma secondo la nostra le Camere autorizzano semplicemente: altri organi, poi, nel fatto il Presidente della Repubblica, procedono alla ratifica.

Pertanto noi non dobbiamo che preparare e produrre giuridicamente l'autorizzazione al Presidente a ratificare, e questa autorizzazione produciamo giuridicamente sia con la dizione: « Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare », sia con l'altra formula: « È approvato il Protocollo ». Del resto, per convincersene, basta sfogliare i vari Protocolli, Accordi, Trattati che sono stati sottoposti alla nostra 3ª Commissione degli affari esteri.

L'onorevole Terracini non fa parte di detta Commissione, però, se avesse dato una scorsa alla collezione dei vari testi legislativi, avrebbe visto che indifferentemente ora è stata scelta la formula: « Il Presidente è autorizzato », ora invece è stata scelta l'altra formula; nè posso dire per quale motivo si scelga ora l'una formula ora l'altra. In genere potrei dedurre che per gli strumenti di minor rilievo e che si riferiscono soprattutto ad un altro Atto internazionale, si suole preferire la formula dell'approvazione, mentre per gli strumenti diplomatici principali quella dell'autorizzazione alla ratifica. Giuridicamente, però, ripeto, il valore sostanziale è perfettamente identico.

È tanto identico che io mi sentirei senz'altro autorizzato a presentare un emendamento per sostituire l'articolo primo del testo di legge che approva il Protocollo con l'articolo primo del testo che approva la Convenzione, e credo che da parte sua l'onorevole Ministro non avrebbe nessunissima difficoltà ad accogliere il mio emendamento. Non lo faccio perchè chissà a quali machiavellismi l'opposizione potrebbe

pensare. Ma l'onorevole Terracini ha anche attaccato la formulazione dell'articolo 2 che è identica nei due disegni di legge.« Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione » o « al Protocollo », sostenendo che sia sintatticamente sia giuridicamente la formulazione è infelice. Sintatticamente perchè mancherebbe il soggetto e non si capisce chi è che dà piena ed intera esecuzione, e come formulazione giuridica perchè non sarebbe abbastanza elegante, abbastanza solenne e soprattutto non sarebbe abbastanza chiara. Anche qui ho dovuto registrare una sorpresa. Tutti i disegni di legge che abbiamo approvato nelle due legislature della Repubblica italiana relativi a trattati ed atti internazionali contengono questo stesso articolo: « piena ed intera esecuzione è data... ». E non solo nelle legislature della Repubblica italiana ma da che è sorto lo Stato italiano. Se si sfoglia la collezione degli atti internazionali approvati dalle Camere — ieri sono andato in biblioteca a farlo — le leggi che ratificano i trattati internazionali hanno tutte questa dizione: sia al tempo del Regno sia oggi nella Repubblica.

Ricordo — mi permetto di citare il ricordo per spezzare la monotonia di questa arida disquisizione — che nel 1929 quando venne approvato il Trattato lateranense vi fu sulla stampa e mi pare anche in quelle che erano allora le Camere una serie di critiche e di accuse contro il Governo, contro quel Governo che avrebbe commesso un atto di grande servilità verso la Santa Sede perchè il Trattato si iniziava nientedimeno che con questa invocazione: « La Santissima Trinità ». Ma i trattati internazionali, almeno fino a poco tempo fa, almeno quelli di una certa importanza, cominciavano tutti con simile invocazione.

DONINI. La formula della Santa Alleanza.

CERULLI IRELLI. Era comunque una formula solenne, elegante e, poichè ieri il senatore Terracini ha lamentato che ci si allontana sempre più dal linguaggio aulico dell'antica diplomazia italiana, potrei anche pensare di proporre di far cominciare gli strumenti di ratifica dei Trattati che ci occupano con una invocazione alla Santissima Trinità. Però non so se farei cosa veramente grata al senatore Terracini ed ai colleghi della sua parte. (*Ilarità*).

L'incostituzionalità di cui ha parlato il senatore Terracini si basava inoltre soprattutto su un disposto contenuto nell'articolo 16, n. 2, del Protocollo, nel quale si legge che le Parti « *pourront convenir de donner effet par des dispositions administratives, avant la ratification, à toute disposition du présent Protocole* . . . ». Vedete, diceva il senatore Terracini, prima ancora che il Protocollo sia ratificato, il Governo, attraverso disposizioni amministrative, ha dato esecuzione allo strumento internazionale, violando pertanto la Costituzione.

VALENZI. Sarebbe interessante conoscere quali disposizioni ha dato il Governo.

CERULLI IRELLI. Io non lo so; ma le spiegherò subito quelle che avrebbe potuto dare.

In realtà il Governo, in seguito ad accordi con le Parti contraenti, nell'àmbito della sua sfera amministrativa, poichè ci troviamo in una Repubblica con una netta divisione di poteri, senza affatto intaccare il disposto dell'articolo 80 della Costituzione, poteva dare esecuzione ed applicare alcune delle clausole contenute in questo Protocollo. E d'altra parte se illecito costituzionale avesse commesso agendo nella sua sfera amministrativa, dato il congegno dei controlli che esistono grazie alla Costituzione, ad un certo momento le disposizioni prese si sarebbero « incantate ». Il senatore Terracini, fra i disposti che in via amministrativa il Governo avrebbe adottato per applicare il Protocollo prima della ratifica, mi pare che abbia citato quello di avere dato autorizzazione, con decreto presidenziale, all'Avvocatura dello Stato di intervenire a favore e in difesa del personale del N.A.T.O. Io non so di questa particolare disposizione, ma se il Presidente della Repubblica ha adottato il decreto e se la misura si è potuta applicare è segno che non era un illecito costituzionale. La Corte dei conti infatti non avrebbe tra l'altro potuto registrare il decreto per le spese incontrate dall'Avvocatura generale dello Stato per difendere il personale della N.A.T.O.

Ma le violazioni costituzionali a cui il Governo sarebbe andato incontro ed a cui, pure noi Parlamento, autorizzando la ratifica, andremmo incontro, sono numerosissime: ne abbiamo sentito testè recitare a lungo l'elenco dall'onorevole Pasquali...

Non voglio tediarvi nel ripeterle, sia pure per controbatterle. Ve ne sono peraltro alcune che debbo per forza di cose riepilogare, per chiarire se non altro alla mia mente la sorpresa che mi ha colpito assistendo alla discussione.

Violazioni costituzionali: vi si è dilungato molto il senatore Pasquali poc'anzi e fra esse ha citato, in primo luogo, quella che sarebbe rappresentata dalla facoltà concessa dagli atti in discussione a cittadini stranieri di entrare in Italia senza il passaporto e senza il visto sul passaporto, con la sola carta d'identità. Ma, onorevoli colleghi, io mi domando: quanti cittadini italiani vanno all'estero senza passaporto ed anche senza carta d'identità? Basta recarsi dalle agenzie turistiche che organizzano viaggi all'estero senza passaporto. (*Interruzioni dalla sinistra*).

E quanti stranieri possono venire in Italia senza passaporto. Quante altre volte il potere esecutivo italiano ha potuto autorizzare l'ingresso di stranieri senza passaporto, ed abbiamo, con il nostro intervento parlamentare, acconsentito a questo ingresso. Ricordo, tanto per citare un caso, che nel 1950 tutti i pellegrini (*interruzioni dalla sinistra*) che vennero in Italia per l'anno santo, attraverso una legge del Parlamento, entrarono senza passaporto. (*Interruzione del senatore Palermo*). Onorevole Palermo io qui mi tengo sul campo giuridico: parlo della eccezione cioè che si fa alla legge generale e non entro nella questione di fatto. Anche un pellegrino poteva venire con la sua bomba atomica! (*Ilarità dal centro*). Ma questa è una questione di merito che in questo momento non ci interessa. E questa sarebbe una delle gravissime violazioni della Costituzione! Un'altra gravissima violazione, indicata ieri dal senatore Terracini, ma non ripetuta questa mattina dal senatore Pasquali, è la violazione dell'articolo 16 della Costituzione. L'articolo 16 della Costituzione conferisce ad ogni cittadino italiano il pieno diritto di circolare liberamente sul territorio nazionale. Con gli Atti che noi stiamo per ratificare, invece proibiamo ad alcune categorie di cittadini italiani o ai cittadini italiani in genere di percorrere determinate zone, di avvicinarsi a determinati edifici e via dicendo. Ma, onorevoli colleghi, io non vedo quale violazione costituzionale possa essere questa. Sappiamo benissimo che per ragioni militari lo stesso Stato italiano ha sempre proibito a cittadini italiani di avvicinarsi a determinate opere, a determinate zone. Le stesse autorità periferiche, le Questure, le Prefetture, pongono anzi divieti di circolare in determinate zone del suolo pubblico (proibiscono l'uso di piazze, di strade e via dicendo). Ma questo è nella prassi abituale... (*Interruzioni dalla sinistra*).

PICCHIOTTI. Ma qui si tratta di stranieri che impediscono a noi italiani di passeggiare per le strade italiane.

CERULLI IRELLI. Questo è il punto in cui lei sbaglia, onorevole Picchiotti. Non è la potenza straniera che proibisce al cittadino italiano di andare in determinate zone o in determinati territori del suolo nazionale: questo sì che sarebbe un sopruso verso i cittadini italiani. Non è così, non è la potenza straniera, ma siamo noi. (*Interruzioni dalla sinistra*). Noi Stato italiano che, ratificando questa Convenzione, introduciamo il divieto.

PICCHIOTTI. Sono loro che comandano.

CERULLI IRELLI. Lei vuol parlare tutt'al più di una questione di fatto; ed io non tratto della questione di fatto; mi tengo ora sul terreno giuridico.

E violazioni ancora più gravi sarebbero quelle contro l'articolo 102 della Costituzione. In base agli Atti internazionali in discussione si sottrarrebbero alla conoscenza del magistrato italiano determinati casi penali, determinate controversie. Violazione dell'articolo 102: perchè l'articolo 102 impone invece al magistrato italiano di conoscere di tutti i casi che si presentano nell'àmbito della sua sfera di azione. Ed ha aggiunto poc'anzi il senatore Pasquali che ciò sarebbe anche violazione dell'articolo 6 delle disposizioni preliminari del Codice penale, nonchè violazione dell'articolo 112 della Costituzione che sancisce l'obbligatorietà dell'azione penale. Ora invece i due strumenti che stiamo per approvare sottraggono al magistrato italiano determinati casi: quindi violazione di tutte queste norme. Ma anche qui, e con sorpresa, debbo obiettare: ed allora le

immunità diplomatiche quanti casi sottraggono alla conoscenza del magistrato italiano! E non per questo si parla di violazione della Costituzione! (*Interruzioni dalla sinistra*).

A questo proposito mi permetto di ricordare un'interessante e serena discussione che si svolse in Senato il 22 dicembre 1952 tra me e il senatore Terracini, nella quale, lo confesso, io ebbi la peggio. Però mi vendicai. Si discuteva allora l'approvazione e l'esecuzione dell'accordo tra l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e il Governo della Repubblica italiana, nonchè un altro accordo concernente l'adesione e l'esecuzione alla Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate. (Tanto per citare un'altro caso relativo a quello che ho detto poc'anzi, l'articolo 1 della legge con cui approvavamo quegli Accordi internazionali dice: « È approvato l'Accordo... ».

Dunque, in quella interessante discussione io sollevai un'eccezione. Dal testo degli Accordi non si capiva infatti chiaramente un punto, e l'eccezione che sollevai era questa: l'immunità giurisdizionale non si applicherà in nessun caso ai funzionari di quelle organizzazioni che sono cittadini italiani, perchè è chiaro che il funzionario italiano su suolo italiano, a causa del vincolo della cittadinanza, deve restare legato allo Stato italiano. Per fare un caso pratico, un funzionario dell'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, che si trova in Roma, non gode dell'immunità giurisdizionale; non vedevo quindi per quale ragione un funzionario italiano della F.A.O. dovesse godere della immunità giurisdizionale. Contro questa mia eccezione si scagliò il senatore Terracini che disse tra l'altro: « Non si può loro richiedere (cioè ai funzionari) di rinunciare ad un briciolo solo delle loro prerogative a favore del loro Stato di origine ». Ed ora il senatore Pasquali si adira violentemente per alcuni casi in cui non il cittadino italiano, ma un cittadino straniero è sottratto alla normale Magistratura italiana!

Il Senato fu comunque favorevole al senatore Terracini perchè, dopo di lui parlò il senatore Cingolani che rinforzò la tesi stessa dell'onorevole Terracini. Parlò anche il senatore Carrara, relatore, che, quantunque grande giurista, approvò la tesi del senatore Terracini. Pertanto, in base a quegli accordi i funzionari cittadini italiani in Italia che fanno parte delle citate organizzazioni, sono sottratti alla normale competenza della Magistratura italiana. Questa semmai mi pare una violazione costituzionale! È molto più grave di quella di sottrarre a tale Magistratura il personale di una potenza estera.

Ma ho detto che mi vendicai. In questo senso; che subito dopo il dibattito, dato il principio poco ortodosso introdotto dalla discussione parlamentare, avvertii i giuristi di Palazzo Chigi. Per cui proprio nell'accordo sullo *status* del personale civile N.A.T.O. che abbiamo approvato alcuni mesi or sono senza discussione, fu la diplomazia italiana a far inserire l'articolo 16, nel quale si dice chiaramente che le immunità giurisdizionali non si applicano nel caso vi sia il vincolo di cittadinanza tra il funzionario e lo Stato nel quale soggiorna.

Con grandissima sorpresa ancora ho letto nella relazione di minoranza, dovuta al senatore Pastore, che i due strumenti diplomatici che ci occupano si presentano come gli elementi di un tipico « trattato ineguale ». Evidentemente l'onorevole relatore di minoranza, ha fatto allusione a quella teoria dei « trattati ineguali » che si discusse, assai brillantemente, tra l'altro nella Conferenza dell'unione interparlamentare di Stoccolma nel 1949, sollevata, mi pare di ricordare, dalla delegazione egiziana. Trattati ineguali sarebbero quelli che si stipulano tra una Potenza di primo piano ed un altro Stato di dimensioni e possibilità più ridotte, nei quali le forme giuridiche sono salve, il Trattato è accettato regolarmente, però lo Stato di dimensioni più piccole viene a subire una specie di violenza psicologica e deve giocoforza cedere pur restando salva la forma della stipulazione.

Secondo il relatore di minoranza questo stesso fatto si verificherebbe nel caso dei due strumenti internazionali che stiamo esaminando. Si può peraltro, a mio giudizio parlare di trattati ineguali quando si tratti di trattati bilaterali, quando vi sia cioè da un lato uno Stato forte e potente e dall'altro uno Stato più modesto; ma in una convenzione collettiva, in una convenzione nella quale vi sono quattordici firmatari e tra questi, Stati come la

Francia, la Gran Bretagna, il Belgio, il Lussemburgo, la Turchia, la Norvegia e via dicendo, io non vedo come si possa applicare la teoria lei trattati ineguali.

Vi sono si casi nei quali si deve parlare di trattati ineguali ma casi ben differenti essi sono. Il Senato della Repubblica vi accennò in occasione del bilancio degli Affari esteri, nella seduta del 22 giugno 1954, quando, pur dovendosi discutere del bilancio degli Affari esteri, si finì per discutere, per iniziativa presa soprattutto dalla sinistra, del Trattato della C.E.D. Anche allora venivano rivolte, più o meno, le stesse accuse: ed il senatore Amadeo, ricordo, con molta chiarezza e molto acume, mise in rilievo (e il tema ripresi poi io nel mio intervento, ero allora relatore del bilancio) che non era il caso a proposito della C.E.D., di accennare alla teoria dei trattati ineguali. Altri erano invece i casi in cui si poteva parlare di questa teoria, ed era precisamente il caso del sistema diplomatico che si era venuto a costituire nell'Europa dell'est, dove erano state evitate accuratamente le convenzioni collettive, forse perchè, scusatemi se cito me stesso, « le convenzioni collettive garantiscono e facilitano l'osservanza del principio della uguaglianza e della indipendenza degli Stati, soprattutto minori ».

Ecco perchè noi miriamo a far ricorso soprattutto alle Convenzioni e ai Trattati collettivi, laddove invece, nell'Europa dell'Est, lo Stato che si fece iniziatore del complesso di accordi che ha creato il sistema diplomatico dell'Europa occidentale, cioè la Russia, ha evitato gelosamente l'uso di Trattati o Accordi collettivi, poichè come appunto io ebbi a dire « gli Accordi bilaterali, ponendo ogni Stato solo dinanzi a Mosca, ne indebolisce la facoltà di resistenza agevolando la supremazia della Russia, la quale avrà a che fare di volta in volta con un solo Paese e non con una collettività di Stati ». Il che sarebbe ben altra cosa! Ecco il caso tipico di Trattati ineguali. (*Commenti dalla sinistra*).

Onorevoli colleghi, l'ora è tarda e non voglio maggiormente tediarvi; ma quel che posso affermare in piena coscienza è che i due strumenti diplomatici che stiamo esaminando non sono creati perchè uno degli Stati partecipanti possa premere e prevalere sugli altri, ma sono invece due atti attraverso i quali un gruppo di Stati liberi e indipendenti, in un particolare e grave momento storico, mira ad attuare speciali forme e procedure per la sua difesa, nell'àmbito e a seguito di un precedente e generale accordo. Ed il fatto che la Convenzione di Londra e il Protocollo di Parigi portino la firma di Stati come la Francia, come la Norvegia, come il Belgio, come la Danimarca, come la Turchia, come la Gran Bretagna, per non citarne che alcuni, che sono forse gli Stati più gelosi — e nessuno potrà nulla obiettare — delle loro prerogative sovrane, più attaccati agli ideali di libertà e di indipendenza nazionale, credo contribuisca a indurci a dare in piena tranquillità e con ogni fermezza il nostro voto favorevole alla ratifica degli Accordi. (*Vivissimi applausi dal centro e dalla destra. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Oggi seduta pubblica alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta alle ore 13,10.

Dott. MARIO ISGRÒ
Direttore dell'Ufficio Resoconti